



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **2** del **07-01-2019**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 20-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione schema di convenzione con l'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo per l'organizzazione e la gestione dei servizi di volontariato per il biennio 2019-2020.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **gennaio** alle ore 18:30 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Assente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Presente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Approvazione schema di convenzione con l'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo per l'organizzazione e la gestione dei servizi di volontariato per il biennio 2019-2020.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19.12.2016, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione con l'Associazione 'Pro Loco' di Farra di Soligo per l'organizzazione e la gestione dei servizi di volontariato per gli anni 2017 e 2018";

CONSIDERATO che sussiste la necessità di integrare e dare un supporto alle attività ed ai servizi comunali attivando e valorizzando le risorse del volontariato e della solidarietà, in particolare per quanto riguarda:

- le attività della Biblioteca Multimediale, degli Uffici ed edifici comunali;
- i servizi presso le scuole del territorio comunale;
- altre attività socialmente utili;

RIBADITO che nel Comune di Farra di Soligo è attiva l'Associazione "Pro Loco", con sede in via Cal Nova n. 4, la quale risulta iscritta all'Albo delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Farra di Soligo con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19.03.2018;

VISTI il D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), il D.Lgs. n. 105/2018 ("Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 117/2017) e la Legge Regionale n. 40/1993 ("Norme per il riconoscimento e la promozione di organizzazioni di volontariato"), che consentono agli Enti Locali di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, garantendo la copertura dei relativi oneri assicurativi;

DATO ATTO che l'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo è stata individuata per supportare le attività ed i servizi comunali sopra elencati per il biennio 2019-2020;

CONSIDERATO che le uniche spese previste a carico del Comune di Farra di Soligo saranno la copertura assicurativa dei volontari impiegati, nonché il costo delle tessere di iscrizione all'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo degli stessi;

RITENUTO di stipulare apposita convenzione con l'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo, al fine di regolamentare i rapporti tra le parti per il biennio 2019-2020;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'urgenza di provvedere;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 49, comma 1;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della medesima.
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Farra di Soligo e l'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo per l'organizzazione e la gestione dei servizi di volontariato per il biennio 2019-2020, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area competente di procedere alla sottoscrizione della convenzione e agli adempimenti conseguenti.

4. Di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in premessa.
6. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo per l'organizzazione e la gestione dei servizi di volontariato per il biennio 2019-2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta dott.ssa Binotto Francesca, Responsabile dell'Area Affari Generali - Sociale;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 07.01.2019

AREA AFFARI GENERALI - SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Binotto dott.ssa Francesca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 07.01.2019

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dott.ssa Cristina

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO E L'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO"
DI FARRA DI SOLIGO PER L'ORGANIZZAZIONE E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO**

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale di Farra di Soligo,

SONO COMPARSI

- PEDERIVA rag. TAMARA, nata a Pieve di Soligo il 10.05.1968, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Farra di Soligo, con sede in via dei Patrioti n. 52, C.F. PDRTMR68E50G6450, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera C) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- DORIGO FRANCO, nato a Conegliano il 18.09.1977, nella sua qualità di Legale Rappresentante protempore dell'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo, con sede a Farra di Soligo in via Cal Nova n. 4, C.F. DRGFNC77P18C957C, per conto, nel nome e nell'interesse della quale dichiara di agire

PREMESSO

- a) che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- b) che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- c) che quest'ultima norma dispone che "I comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- d) che il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- e) che il "Codice del Terzo settore" definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.lgs. 117/2017);
- f) che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;
- g) che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- h) che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- i) che l'articolo 56 del "Codice del Terzo settore" consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere,

con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- j) che ai sensi della Legge Regionale 40/1993 ("Norme per il riconoscimento e la promozione di organizzazioni di volontariato"), gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione;
- k) la predetta Legge Regionale, agli artt. 9 e 10, definisce i contenuti e i criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni, quali: l'aderenza delle attività alla programmazione regionale, l'attività svolta in assenza di quella pubblica o di integrazione e di supporto alla stessa, la presenza operativa dell'organizzazione nel territorio;
- l) che, con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione, l'Ente affidante si pone l'obiettivo di raggiungere in forma economica il potenziamento di alcuni servizi, attivando e valorizzando nel contempo le risorse del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- m) che la Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema della presente convenzione;

CONCORDATO

che le premesse del presente atto formano parte integrante del medesimo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo si impegna ad integrare e dare un supporto alle attività ed ai servizi del Comune di Farra di Soligo, in particolare per quanto riguarda:

- le attività della Biblioteca Multimediale, degli Uffici ed edifici comunali;
- i servizi presso le scuole del territorio comunale;
- altre attività socialmente utili.

Art. 2 – Modalità del servizio

Le attività di cui all'art. 1 saranno svolte dall'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo nei limiti concessi dalla disponibilità di volontari.

Le prestazioni dei volontari saranno complementari e non sostitutive delle normali attività svolte dal personale dipendente dell'affidante. Esse saranno coordinate dagli Uffici Comunali competenti.

Art. 3 - Obblighi delle parti

L'affidatario s'impegna:

- a) a svolgere con continuità le attività di cui all'art. 1, oggetto della presente convenzione;
- b) ad impiegare i volontari esclusivamente in attività di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della Legge

Regionale n. 40/93 ("Norme per il riconoscimento e la promozione di organizzazioni di volontariato"), per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione di cui all'art. 1, utilizzando prioritariamente i volontari residenti nel Comune;

- c) a far sì che l'attività del volontariato non venga retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni;
- d) a trasmettere al Comune di Farra di Soligo il numero ed i nominativi dei volontari impiegati;
- e) a gestire le singole attività nel rispetto delle modalità, criteri, standard e procedura eventualmente fissati in leggi e regolamenti, nonché nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- f) a rispettare la dignità ed i diritti degli utenti, nonché a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni;

L'Ente affidante si impegna a:

- a) stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono accadere ai volontari durante le attività previste nella presente convenzione di cui all'art. 1;
- b) sostenere il costo delle tessere di iscrizione all'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo dei volontari impiegati.

Art. 4 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è prevista per il periodo di n. 24 mesi, con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2020, eventualmente prorogabile previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Risoluzione

Si potrà addivenire ad una risoluzione anticipata del rapporto in caso di grave inadempimento dell'affidatario o qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze pubbliche sopravvenute, o nel caso di sopravvenuta impossibilità a garantire le prestazioni da parte dell'Associazione "Pro Loco" di Farra di Soligo. La risoluzione anticipata deve essere comunicata in forma scritta.

Art. 6 – Norme finali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986.

Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione.

La convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 117/2017.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle normative vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO:

Il Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa

Rag. Tamara Pederiva

ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI FARRA DI SOLIGO:

Il Legale Rappresentante

Sig. Franco Dorigo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to NARDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 20-02-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 20-02-2019 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva